

# I METODI DI ACCERTAMENTO

**NOZIONE**

Ricostruzione della base imponibile ad opera dell'A.F.

## IMPOSTE SUI REDDITI


**RIFERIMENTO  
NORMATIVO DI  
BASE**

DPR 600/1943

Fissa i metodi con cui l'A.F. può procedere ad accertamento

**METODI DI ACCERTAMENTO  
DEL REDDITO DELLE  
PERSONE FISICHE**

**ART. 38**



METODO ANALITICO

Commi 1, 2 e 3 prima parte  
(fino a ... notizie di cui all'articolo precedente)

METODO ANALITICO INDUTTIVO

comma 3 ultima parte  
(.. anche sulla base di PRESUNZIONI SEMPLICI purché queste siano GRAVI, PRECISE e CONCORDANTI)

METODO SINTETICO-PURO (c.d. "PRESOMETRO")

comma 4


METODO SINTETICO-REDDITOMETRICO

comma 5

# METODI DI ACCERTAMENTO DEL REDDITO DETERMINATO IN BASE ALLE SCRITTURE CONTABILI

- Soggetti esercenti attività d'impresa
- LAVORO AUTONOMO
- in via residuale: SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

## ART. 39



I METODI PREVISTI DALL'ART. 38 POSSONO TROVARE APPLICAZIONE ANCHE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI TENUTI ALLE SCRITTURE CONTABILI

LO STESSO REDDITO NON PUO' ESSERE ACCERTATO CONTINUAMENTE CON METODI DI ACC. TO DIVERSI

PROGRESSIVA EVOLUZIONE NORMATIVA VERSO METODI DI ACCERTAMENTO INDUTTIVI

COEFFICIENTI  
POLARITARI  
STUDI DI SETTORE  
(imprese società e professionisti)  
ACC. TO SIMMETTICO  
(persone fisiche)

# I METODI DI ACCERTAMENTO DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

\* \* \*

## II METODO ANALITICO

leggere Art. 38, commi 1, 2 e 3

CHE SIGNIFICA  
"ANALITICO"

→ Art. 38  
comma 2

→ la rettifica deve essere fatta  
con riferimento analitico ai  
REDDITI DELLE VARIE CATEGORIE  
DI CUI ALL'ART. 6 TUR

PRELUPPOSTO

→ L'AF è A CONOSCENZA DELLA FONTE  
DEL REDDITO e deve muoversi all'interno  
delle regole previste per tale categoria

PROCEDURA

↓  
L'AF deve muovere della  
CERTENZA OGGETTIVA  
DEL PRELUPPOSTO

e successivamente procedere  
alla DETERMINAZIONE  
DELLA BASE IMPONIBILE

secondo le ordinarie regole  
previste della CATEGORIA

l'A.F. è legittimata ad accertare se <sup>4</sup>  
PROVA




- DICHIARAZIONE MESE
- CONFRONTO CON DICHIARAZIONI ANNI PRECEDENTI
- DATI, NOTIZIE A SEGUITO ESERCIZIO POSTERI ISTRUTTORI

- PRESUNZIONI SEMPLICI perchè sono
  - GRAVI
  - PRECISE
  - CONCORDANTI(come dall'articolo stabilito dall'art. 2729 cod. civ.)

↓  
METODO DI ACCERTAMENTO  
ANALITICO - INDUTTIVO

(è induttivo, ma sempre analitico perchè non si perviene all'importo del reddito complessivo ma sempre e solo il reddito di UNA CATEGORIA)



## LE DICHIARAZIONI DI TERZI

(per il contribuente nella forma della DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO)

- NON COSTITUISCONO PROVA ma assumono solo VALENZA INDIZIARIA
- ciò vale per l'A.F. che per il CONTRIBUENTE
- comunque da una PRONUNCIA INIZIALE delle "COPAZ. di INATTESIBILITÀ" sono state riconosciute ~~ma~~ secondo della recente giurisprudenza

# 5 BIS

## PRESUNZIONI SEMPLICI

1. Sono lesate al LIBERO  
APPREZZAMENTO DEL GIUDICE  
il quale, salvo che la legge  
disponga diversamente,  
deve ammettere solo  
PRESUNZIONI GRAVI, PRECISE  
& CONCORDANTI

2. Incombe sull'A.F. l'onere  
di provare che gli elementi  
preiuntivi posti a base  
dell'accertamento abbiano i  
requisiti di GRAVITA', PRECISIONE e  
CONCORDANZA

## PRESUNZIONI LEGALI

es. RESIDENZA FISCALE  
es. VERSAMENTI BANCARI

es. di PRESUNZIONI DI FONTO GIURIDICO  
= imposta di registro  
(comprandato)

1.

Son quelle il cui valore probatorio  
è riconosciuto dalla LEGGE,  
VINCOLANO IL GIUDICE e sono  
da sole sufficienti a legittimare  
la RETTIFICA del reddito imponibile

2.

Inverte l'ONERE DELLA PROVA A  
CARICO DEL CONTRIBUENTE

3.

Il giudice può solo valutare  
la PROVA CONTRARIA offerta dal  
contribuente e può se è idoneo  
a superare la PROVA LEGALE

5 TER

GRAVITÀ  
PRECISIONE  
CONCORDANZA

con il codice del 1962  
Sono oggi ridondanti

PRECISIONE: concetto che  
ha valenza  
solo matematica

CONCORDANZA: non più attuale  
poiché la Cass. ha  
ammesso presunzioni  
anche basate su  
un'unico fatto

↓  
in pratica  
la presunzione deve  
essere

GRAVITÀ che significa DATA DI  
ALTRO GRADO DI PROBABILITÀ

PRESUNZIONI  
FISCALI  
E  
DEATI TRIBUTARI

➤ In ambito penale le  
PRESUNZIONI non sono mai  
previste <sup>(quindi non esistono le PRESUNZ. LEGALI)</sup> e non possiedono mai  
alcun valore VALENZA PROBATIVA.

➤ Posso solo contribuire al:  
LIBERO CONVINCIAMENTO DEL  
GIUDICE come meri INDIZI  
e solo qualora siano, COSTANTI,  
PRECISE e CONCORDANTI

ACCANTAMENTO DEI IMPOSTE  
E INDAGINI PENALI

➤ PRINCIPIO DEL "DOBBIO BINARIO"  
ogni procedimento è AUTONOMO

# IL METODO SINTETICO

ART. 38, c. 4

RAGIONAMENTO  
LOGICO DI BASE

LA CAPACITÀ DI SPESA

intesa come

- impiego di denaro
- disponibilità di beni e/o servizi

↓ COSTITUISCE INDICE  
PRESUNTIVO DI UN

REDDITO

QUINDI → MECCANISMO  
PRESUNTIVO

basato sulla M.C.E.  
per cui

"non si può spendere  
più di quanto si possiede  
in termini di REDDITO"

7

DIFFERENZA RISPETTO  
AL METODO ANALITICO

▶ SI PRESCINDE DALL'INDIVIDUAZIONE  
DELLA FONTE PRODUTTIVA E DELLA  
CORRISPONDENTE CATEGORIA  
REDITTUALE

▶ SI MIRA A RICOSTRUIRE DIRETTAMENTE  
IL REDDITO COMPLESSIVO NETTO  
quale ne sia la fonte  
(a prescindere dalla QUALIFICAZIONE  
REDITTUALE)

▶ REDDITO NETTO: il reddito ricostruito si intende  
al netto degli ONERI DEDUCIBILI e  
DETRATTABILI

ESCLUSIVA  
RISPARMIA  
IRPEF

Il reddito determinato sinteticamente è il  
reddito complessivo netto ai fini IRPEF  
(compreso il reddito di lavoro autonomo  
o d'IMPRESA)

Se l'A.F. vuole contestare il maggior  
reddito anche ai fini IVA o IRAP  
lo può fare con l'ART. 39

PIENA AUTONOMIA  
DELL'ACCERTAMENTO  
SINTETICO

ricevibile dell'incasso di cui al  
comma 4 dell'ART. 38:  
INDIPENDENTEMENTE

E ciò a differenza di quanto  
avveniva ORIGINARIAMENTE ANTE

L. 413/1991

(per cui l'A.F. doveva sempre e comunque  
esperire in via prioritaria l'acc.to analitico  
e solo se questo era esperito INUTILMENTE  
poteva farsi luogo ad ACC TO SINTETICO)

ART. 38  
Comma 4

modificata dall'art.  
22 D.L. 78/2010

⇒ ACCERTAMENTO SINTETICO - PURO  
(o "IN SENSO STRETTO")

FATTI NOTI  
(di partenza)  
si parte dal  
CONTENUTO INDUTTIVO  
di

▶ SPESE DI QUALSIASI GENERE  
SOSTENUTE NEL PERIODO D'IMPOSTA  
(comma 4)

▶ ELEMENTI INDICATIVI DI CAPACITA'  
CONTRIBUTIVA INDIVIDUATI MEDIANTE  
L'ANALISI DI CAMPIONI SIGNIFICATIVI  
DI CONTRIBUENTI

(comma 5) ACCERTAMENTO C.D.  
"SINTETICO - REDDITO PERIODICO"  
vedi ↓ INFRA

CONDIZIONE DI  
PROCEDIBILITA'

⇒ sostanziale di  
ALMENO UN QUINTO

SPESE PER  
INCREMENTI  
PATRIMONIALI

⇒ rientrano nella categoria generale  
delle SPESE DI QUALSIASI GENERE  
SOSTENUTE NEL PERIODO D'IMPOSTA

⇒ non rilevano più per QUINTI  
(nell'periodo e nei quattro precedenti)

⇒ a bitencimento è stata ampliata  
la possibilità di PROVA CONTRARIA

" FINANZIAMENTO AVVENUTO CON  
REDDITI DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI  
NELLO STESSO PERIODO D'IMPOSTA "

QUINDI

il contribuente può dimostrare che la spesa è stata finanziata con RISPARMI derivanti da REDDITI DICHIARATI IN ANNI PRECEDENTI ed anche in periodi MAGGIORI DI QUATTRO ANNI PRECEDENTI

Art. 38  
comma 5

⇒ ACCERTAMENTO  
SINTETICO - REDDITOMETRICO

## REDDITOMETRO

( DM elaborato con  
cedenze biennali mediante

ANALISI DI CAMPIONI  
SIGNIFICATIVI DI CONTRIBUENTI)

con una differenziazione  
in funzione di

( l'ultimo è il DM 16 settembre 2015)

NUCLEO  
FAMILIARE

AREA  
TERRITORIALE

## CONFRONTO

SINTETICO  
PURO

L'A.F.  
DEVE

RENTRACCIARE ED  
RIPARTIRE CON CERTA  
AL SOGGITTO GLI  
INDICI DI MSA RIFERITI  
AL PERIODO DI INERZIA (CONSUMI +  
INVESTIMENTI)  
→ QUOTA ANNUA DI RIFORMAZIONE

QUANTIFICARE CON  
STIME

MOTIVARE IL TUTTO

SINTETICO  
REDDIZIONARIO

GLI  
ORGANI DI  
CONTROLLO

ACCERTANO LA  
DISPONIBILITÀ DEI  
BENI E SERVIZI PREVISTI  
NEL REDDIZIONARIO

APPLICANO I COEFFICIENTI  
E QUINDI I VALORI  
REDDIZIONARI STABILITI  
NEL REDDIZIONARIO  
PER QUANTIFICARE  
IL REDDITO

Anche qui r'è le  
CONDIZIONE DI  
PROCEDIBILITÀ



Scostamento di  
ALMENO UN QUINTO

PROBLEMI DI LEGITIMITÀ  
CONSTITUZIONALE DEL  
REGOLAMENTO

Il DM avrebbe effetto  
sostanziale e, quindi,  
CONTRARIO CON L'ART. 23

COST. COSTITUZ. (297/2004)  
sul "VECCHIO REGOLAMENTO"  
↓


IL REGOLAMENTO È LEGITTIMO  
PERCHÉ PARTE DA ELETTI  
E CIRCOSTANZE DI FATTO  
CERTI e comunque ammette  
una SOGLIA DI TOLLERANZA  
(1/4)

PROBLEMI DI LESIONE  
DEL DIRITTO ALLA  
RISERVAZIONE (PRIVACY)

→ È INTERVENUTO IL  
GARANTE (2013)  
E HA ESCLUSO LA  
POSSIBILITÀ DI APPLICARE  
LE MEDIE STAT\*

→ L'A.F. può assumere soltanto  
le spese associate ad  
elementi oggettivamente  
ricontabili  
(es. mq abitazioni, potenza  
KW auto, ecc.)


\* L'utilizzo delle "medie" avrebbe imposto al contribuente il bene  
di provare ogni singola spesa con evidenze <sup>PROBATORIE</sup> INFERIORI A  
contesto con il DIRITTO ALLA RISERVAZIONE.




Molti di tali dati sono già in possesso dell'AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA (si pensi ad es. allo SPEDIMETRO, ai MOVIMENTI BANCARI, ai dati del PRA, ecc.)

NATURA GIURIDICA

Le Tesi dottrinali oscillano tra





PRESUNZIONE SEMPLICE

→ SIA L'A.F. CHE IL GIUDICE SONO LIBERI DI CONSIDERARLA O NON

→ GLI ELEMENTI INDICATIVI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA PREVISTI DAL REDDITOMETRO SONO UNO UNO ELEMENTO PER LA COSTRUZIONE DELLA PROVA (MA SOI NON SONO SUFFICIENTI)

→ I REQUISITI DELLA GRAVITÀ, PRECISIONE E CONCORDANZA VENGONO INTEGRATI <sup>SOLO</sup> CON IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

→ TUTTAVIA ANCHE SE LA PRESUNZIONE ASSUME TALI CARATTERI NON È MAI VINCOLANTE PER IL GIUDICE

Continua .. RODDITOMETRO

→ SE IL GIUDICE L'AMMETTE ALLORA  
NESSUNO PUÒ INTERVENIRE SULLA  
INFERENZA IN TERMINI QUANTITATIVI  
(perché tale conseguenza è stabilita  
da un DM richiamato dalla legge)

Il legislatore ha demandato al  
MINISTRO DELLE FINANZE il compito  
di individuare la

MISURA DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA


DOTTRINA  
GIURISPRUDENZA

RECENTE

→ PRESUNZIONE  
SEMPLICE

(come gli  
STUDI DI SETTORE)

→ il contraddittorio  
ENDOPROCEDIMENTALE  
integro, requisiti  
della CLAVINA, PRECISIONE  
E CONCORSANZA



➤ NATURALMENTE IL CONTRIBUENTE PUÒ CONTESTARE L'INSOSSIONZA DEI FATTI (es. provare che la disponibilità di fatto del bene è di altri soggetti)

➤ CON LA RIFORMA IL CONTRIBUENTE NON È PIÙ TENUTO A PROVARE IL NESSO TRA IL REDDITO ADDOTTO A PROVA CONTRARIA E L'INDICE DI SPESA (cioè che quel reddito è servito per quella spesa)

➤ LA PROVA CONTRARIA NON COSTITUISCE PROVA VINCOLATA alle fattispecie LEGALI (la prova contraria non è tassativa) INFATTI LA GIURISPRUDENZA ha ammesso anche altre prove:

# AUTRE PROVE CONTRARIE

- Finanziamenti
- prestiti
- Attribuzioni patrimoniali e seguito di divorzio
- Disinvestimenti di anni precedenti
- Sostenimento delle spese da parte di terzi
- Eredità
- Donazioni
- Redditi medi ordinari (redditi agrari)
- Risparmi di anni precedenti
- Complessive capacità di spesa della FAMIGLIA
- Atto simulato
- Riscatti
- Vincite (somme)

SEDE in cui può essere fornita la PROVA CONTRARIA

AMMINISTRATIVA

→ OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

↓ a pena di NULLITÀ

(come 7° art. 38)

CONTENZIOSA

L'AVVISO DI ACCERTAMENTO dovrà essere MOTIVATO indicando le RAGIONI per cui sono state accolte (o non sono state accolte) le DEDUZIONI con cui il contribuente ha giustificato il maggior reddito -

# I METODI DI ACCERTAMENTO DEI REDDITI DETERMINATI IN BASE ALLE SCRITTURE CONTABILI

## IL METODO ANALITICO (o "CONTABILE")

RIFERIMENTO  
NORMATIVO

ART. 39, comma 1, lettere a), b) e c)  
del DPR 600/1973


PRESUPPOSTI

1. REGOLARE TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI
2. DISPONIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI
3. AFFIDABILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI NEL LORO COMPLESSO

NOZIONE

Al verificarsi di tali presupposti (del cui quantum si preciserà per gli STUDI DI SETTORE) la RETTIFICA DEL REDDITO DICHIARATO DEVE AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE SULLA BASE DELLA CONTESTAZIONE DELLE SPECIFICHE POSTE ATTIVE E PASSIVE CHE ABBIANO CONCORSO A FORMARLO  
(p.es. REDDITO D'IMPRESA → singole voci di RICAVO od di COSTO)

QUINDI al verificarsi di questi presupposti l'accertamento <sup>civiltà</sup> deve muovere dalle risultante del CONTO ECONOMICO (per il noto principio delle DERIVAZIONE)



# ACCERTAMENTO ANALITICO - INDUTTIVO

RIFERIMENTO NORMATIVO → ART. 39, lett. d) DPR 600/1973  
nelle parti in cui si dispone

ESISTENZA DI ATTIVITÀ  
NON DICHIARATE

INESISTENZA DI PASSIVITÀ  
DICHIARATE



può essere  
desunta dalle  
basi di

PRESUNZIONI  
SEMPLICI

purché

GRAVI  
PRECISE  
e  
CONCORDANTI

CARATTERISTICA

Siamo sempre nel METODO ANALITICO



La determinazione del reddito continua ad essere  
effettuata PARTENDO DALLE RISULTANZE DELLA  
CONTABILITÀ



MA viene consentita una RICOSTRUZIONE  
INDUTTIVA DI SINGOLI ELEMENTI ATTIVI O  
PASSIVI

- N.B. -  
/ / \

Spesso avviene un TRANSITO per  
PROVARE l'INATTENDIBILITÀ delle  
SCRITTURE CONTABILI e, quindi, la  
LEGITTIMAZIONE dell'ACCERTAMENTO  
INDUTTIVO TOUT COURT

argomentare in alcun modo le ragioni che dovrebbero indurre a sostenere un giudizio di secondo grado e a riformare la stessa sentenza.

L'indicazione degli specifici motivi di impugnazione, del resto, costituisce, *ex lege*, a pena di **inammissibilità**, un requisito essenziale dell'atto di appello, posto che la funzione di questo è, tra le altre, proprio quella di determinare esattamente il *quantum appellatum*. In tal senso la stessa Cassazione, nella sentenza n. 13012 del 23 ottobre 2001, evidenzia che "è inammissibile il gravame alla commissione tributaria regionale se l'atto di appello contiene una generica doglianza circa la sentenza di primo grado o, peggio ancora, una **pedissequa riproduzione** delle precedenti difese, senza una specifica indicazione dei motivi" (la decisione della Suprema Corte si inserisce peraltro in una lunga serie di precedenti giurisprudenziali).

### *Motivi di appello sempre analitici*

Se è vero, quindi, che non vi è dubbio che l'effetto devolutivo dell'impugnazione comporti il riesame da parte del giudice di appello delle questioni già oggetto del ricorso introduttivo, è altrettanto indubbio che, per effetto della norma processuale sopra richiamata, tale effetto devolutivo rimane circoscritto alle questioni delle quali si intende ottenere il riesame.

Senza l'indicazione delle cause di doglianza nei confronti della pronuncia di primo grado non si genera dunque l'effetto devolutivo tipico del giudizio di appello. Anche questo giudizio, come quello di primo grado, è infatti soggetto al principio della domanda e preclude al giudice di spingersi a valutare punti della sentenza non impugnati, come al giudice di primo grado è precluso esaminare **vizi** dell'atto impositivo **non rilevati nel ricorso introduttivo**.

Non sembra quindi in realtà ammissibile impugnare la sentenza riportandosi semplicemente ai motivi di ricorso di primo grado.

Rispetto al primo grado muta infatti l'oggetto dell'impugnazione. In primo grado si impugna l'atto impositivo, mentre in secondo grado si impugna la sentenza. Nell'appello vanno dunque individuati i vizi della pronuncia, e non quelli del provvedimento amministrativo. Ribadire i motivi di ricorso, allora, significherebbe non impugnare "realmente" la sentenza e l'appello dovrebbe (*rectius*: potrebbe) essere dichiarato **inammissibile**.



# IUSIMPRESA

Osservatorio Bibliografico del Diritto dell'Economia

## ★ Dettaglio sentenza

### Cassazione- sezione tributaria, sentenza 18/10/2000, n. 1821

(Omissis). Fatto -1.1. Il Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura generale dello Stato, ricorre contro G., qualificato, rappresentato e difeso come in atti, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale di Ancona, ha respinto l'appello dell'ufficio Distrettuale delle imposte dirette di Recanati; 1.2. In fatto, l'ufficio menzionato ha contestato al resistente, titolare di un laboratorio artigianale per la produzione di calzature, la infedele dichiarazione dei redditi di competenza dell'anno 1983, quantificata in lire 57.250.000 (a fronte della dichiarazione di lire 8.200.000). Il recupero è stato effettuato sulla base di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, con il quale i era stato contestato all'odierno resistente la alterazione di bolle di accompagnamento dei beni viaggianti nella parte relativa alla indicazione della quantità e la conseguente vendita di calzature senza fatture. Il G. ha impugnato l'avviso di accertamento, deducendo il difetto di motivazione e la inesistenza della pretesa alterazione. L'ufficio, invece, ha difeso il proprio operato invocando la evidenza della alterazione delle bolle di accompagnamento, anche sulla base della inattendibilità economica dell'assunto difensivo, secondo il quale venivano preferiti trasporti e consegne frequenti e per poche paia di scarpe, anziché trasporti e consegne unificati. La Commissione tributaria di I grado di Macerata ha accolto il ricorso e la Commissione regionale ha confermato la decisione di primo grado. 1.3 A sostegno del ricorso, il Ministero deduce a) la violazione dell'art 39, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 600/1973, in quanto gli elementi acquisiti dall'ufficio erano tali da legittimare il tipo di accertamento utilizzato; b) vizio di motivazione della sentenza impugnata, anche con riferimento alla errata affermazione dell'effetto vincolante del giudicato penale 1.4. n G. resiste con controricorso, con il quale ribadisce che non sussiste alcun elemento che possa far ritenere che le bolle siano state alterate e che la sentenza impugnata non presenta alcun vizio di motivazione. Diritto 2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. 2.2. L'accertamento impugnato si regge sulla base della percezione di un fatto attestato dalla Guardia di finanza, costituito dalla alterazione delle bolle di accompagnamento dei beni viaggianti (nella specie scarpe) e sulla base di una considerazione di ordine logico-economico (antieconomicità del frazionamento dei trasporti). Su entrambi i punti la motivazione della sentenza impugnata non appare del tutto tranquillizzante. Sul primo punto, il giudice a quo afferma: "Dall'esame delle copie fotostatiche delle bolle agli atti non emerge, a parere di codesta (sic) Commissione, alcun elemento concreto e decisivo per poter affermare che le bolle sono state alterate correggendo il n. 1 nella lettera P); tale supposizione del resto appare infondata in quanto la lettera P) si trova talmente distaccata dalla cifra che segue da costituire entità autonoma e quindi non facente parte del numero stesso. Inoltre il numero delle calzature coincide con quello dei colli indicati in calce alla bolla stessa e non presenta correzioni né aggiunte di qualsiasi genere". La tesi dell'ufficio è che, a trasporto avvenuto, le bolle venivano alterate in maniera che il numero di scarpe trasportate risultasse minore di quello reale, con conseguenze fatturazione ridotta. La Commissione respinge la tesi dell'ufficio, sostanzialmente, sulla base della non evidenza della alterazione della bolla. Infatti, argomenta che la P) risulta talmente distaccata dal numero che segue da far pensare a due entità autonome. Ma l'argomento di per sé non prova nulla, se non la non evidenza della alterazione. Ma non si può pretendere che, per facilitare l'accertamento, i contribuenti abbiano l'obbligo di lasciare tracce evidenti delle loro malefatte. Anzi, la regola è che proprio chi altera la documentazione cerca di farlo nel migliore dei modi. Se non ci riesce il compito di chi deve ricostruire i fatti è soltanto facilitato. Quindi la non evidenza della prova non va confusa con la prova negativa di un fatto. La non evidenza della prova nel "falso documentale" è un dato di fatto ricorrente, che il giudice deve

991 → 99 PAIA

**Ricci Marco**

---

**Da:** Dott.Stefano Stellati <stellati@studiostellati.it>  
**Inviato:** domenica 17 gennaio 2016 13.40  
**A:** riccim68@alice.it  
**Oggetto:** Re: R: lezione integrativa

Dottore buonasera le scrivo per definire gli argomenti della lezione del 28 p.v. premettendo che in merito alla suddivisione dell'orario dalle mail intercorse io farò dalle 9:00 alle 11:00 e lei le seconde due ore. Il tema da colloquio con gli studenti è relativo agli strumenti deflattivi del contenzioso nella mia lezione del 15 gennaio ho trattato il ricorso tributario di primo grado con accenno al reclamo/mediazione ora potrei trattare l'accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale però mi dica lei sono a completa disposizione.

Un saluto

Dott.Stefano Stellati  
Commercialista -Revisore Legale  
Via Federico Fratini 6, 05100 Terni  
tel/fax 0744403138 cell.3332281679

# ESEMPI :

- ▶ COMPTAMENTO ANTIECONOMICO ("ANTIECONOMICA")
- ▶ PERCENTUALI DI RICARICO (applicato al costo del venduto per desumere i RICAVI)
- ▶ TOVAGLIOMETRO
- ▶ LENZUOLOMETRO
- ▶ BOTTIGLIOMETRO
- ▶ SCATOLOMETRO

DI FATTO, per come si sono evoluti, il confine con l'ACCERTAMENTO INDUTTIVO (TOUT COURT) è MOLTO LABILE - In realtà vengono a RIDISTRIBUIRSI non singoli elementi ma il COMPLESSO DEI RICAVI ed in ogni caso ad avere costante il PIANTO CONTROBILANCIALE SIA COLTO E ATTENDIBILE

## ▶ STUDI DI SETTORE

Anche questa metodologia è riconducibile nell'ambito dell'ACCERTAMENTO ANALITICO INDUTTIVO

REFERIMENTO  
NORMATIVO

(STUDI DI SETTORE)

ART. 62 SEXIES, COMMA 3, D.L. 331/1993  
(E SUCCESSIVE MODIFICHE)

CONSEGUENZE PER  
I SOGGETTI  
"CONGRUI"

RICAVI DICHIARATI > RICAVI CALCOLATI

PRECLUSIONE ACCERTAMENTI EX ART. 39, C. 1 LET. d

RIDUZIONE DI 1 ANNO PER I TERMINI DI DECADENZA DI CUI ALL'ART. 43 DPR 600/1973

AMPLIAMENTO DELLO SCOSTAMENTO RICHIESTO TRA REDDITO DICHIARATO E REDDITO ACCERTABILE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO SIMT. EX ART. 38 (DA 1/5 A 1/3)

20 BIS

# ANTI ECONOMICITÀ

MASSIMA DI COMUNE  
ESPERIENZA  
("IO QUOD PLENUMUS  
ACCIDIT")


Chiunque svolga attività economica  
impronta la condotta a

- RIDURRE I COSTI e
- MASSIMIZZARE I RICAVI

## MODUS OPERANDI

Le verifiche nonostante non  
evidenziano violazioni alla  
normativa fiscale, riprendono  
SINGOLI STRUMENTI in termini di

- ECCESSIVITÀ DEI COSTI  
(che quindi divengono IMPRO-  
BILI in quanto NON INSERITI)
- IMMOTIVATA COMPRESIONE  
DEI RICAVI



INVERSIONE DELL'ONERE  
DELLA PROVA IN CARIC  
CONTRIBUENTE

## PROBLEMA

- Abus con il consenso della  
GIURISPRUDENZA
- Invece all'inizio il Tema dell'ANTI ECONOMICITÀ  
era stato limitato a "CASI ECCEZIONALI"

# GLI STUDI DI SETTORE

PREMESSA

Difficoltà oggettive  
nell'ascertare fatti  
contribuenti

a partire  
dagli anni  
80

PRODIGERINAZ.  
NORMATIVE

(c.d.  
ACCERTAMENTI  
STANDARDIZZATI)

Scarsa affidabilità  
delle scritture contabili  
per PROFESSIONISTI e  
IMPRESE MINORI

COEFFICIENTI  
PRESUNTIVI

1989

PARAMETRI

1995

STUDI DI  
SETTORE

ART. 62 SEXIES <sup>COMME 3</sup> D.L. 331 / 1993

Gli accertamenti di cui all' ART. 39, lett. d  
possono fondersi anche sull'esistenza di  
GRAVI INCONGRUENZE tra

RICAVI  
COMPENSI  
CORRISPETTIVI  
DICHIARATI

e quelli  
deducibili  
dagli

STUDI DI  
SETTORE

RIFERIMENTO  
NORMATIVO

ART. 62 BIS D.L. 331/1993  
(prevede le modalità di ELABORAZIONE)

NOZIONE

RICOSTRUZIONE STATISTICA dell'ammontare  
dei RICAVI e COMPENSI di IMPRESE e  
LAVORATORI AUTONOMI elaborata in  
funzione del  
SETTORE DI APPARTENENZA e  
variabile in base ad una serie di  
PARAMETRI relativi all'attività esercitata.


PROCEDIMENTO  
DI FORMAZIONE

QUESTIONARI *per* categorie



CLUSTER

classi di imprese o  
professionisti omogenee



FUNZIONI DI STIMA dei RICAVI o  
COMPENSI



APPROVAZIONE

da parte di una COMMISSIONE MINISTERIALE  
costituita ~~per~~<sup>tra</sup> il MINISTRO DELLE FINANZE  
e le ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

# VALUTAZIONE DEI RICAVI (o COMPENSI) DICHIARATI

→ **CONGRUITA'**: corrispondenza dei ricavi al Ricavo Atteso dello studio

→ **COERENZA**: corrispondenza dei ricavi dichiarati a quelli calcolati dello studio in corrispondenza di alcuni indicatori (rese orarie, produttività per addetto, ecc. . .)

## ESITI

→ **CONGRUO E COERENTE**

→ l'accertamento sulla base degli studi di settore non può essere effettuato

→ il contribuente può essere oggetto di verifica per controllare la **VERIDICITA'** dei dati

→ **CONGRUO MA** → **NO** accertamento

**NON COERENTE** → il contrib. può essere selezionato per verifiche su CAUSE DI NON COERENZA

ES: eccessiva produttività per addetto → CAUSA: lavoro in nero

→ **NON CONGRUO MA COERENTE** → lo studio trova applicazione → **ADEGUAMENTO (o meno)**

→ **NON CONGRUO NON COERENTE**



# 23 BUS

NOTE PRELIMINARI PER SOGGETTI

"CONCRETI E COSTANTI"

(ANCHE A SEGUITO DI ADEGUAMENTO)

INIBIZIONE DAGLI ACCREDITAMENTI  
ANALITICI - INDUTTIVI

ANTICIPA DI 1 ANNO DEI TERMINI DI  
DECADENZA

PER L'ACC. TO SINTOTICO LO SCORRIMENTO  
DEVE ESSERE  $\frac{1}{3}$

## INTERVALLO DI CONFIDENZA

G.E.R.I.CO. — RICAMO PUNTUALE

— RICAMO MINIMO

il contribuente che  
si colloca nell'intervallo  
è comp. considerato  
"CONCRETO"

Creche "IN LINEA"

CH. 47/2008

indicazione operativa  
e NON ACCORDARE

# AMBITO DI APPLICAZIONE

IMPRESSE  
SOCIETA'  
PROFESSIONISTI

che hanno dichiarato  
RICAVI o COMPENSI  
NON SUPERIORI A  
€ 5.164.568,99

# CAUSE DI ESCLUSIONE

- ATTIVITA' PER LE QUALI LO STUDIO NON E' STATO ~~ANCORA~~ ANCORA PUBBLICATO
- INIZIO DELL'ATTIVITA' NEL CORSO DEL PERIODO D'IMPOSTA
- CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' NEL CORSO DEL PERIODO D'IMPOSTA
- ANORMALITA' DEL PERIODO (es: "sospensione dell'attivita'")
- ESCLUSIONE EX LEGE (contribuenti minimi, forfettari, ecc...)

# CAUSE DI INAPPLICABILITA'

- SOCIETA' COOPERATIVE
- SOCIETA' CONSERVILI
- CONSORZI

si applicano i  
PARAMETRI (se previsti)

# VALENZA PROBATORIA

AMMINISTRAZIONE  
FINANZIARIA

IN UN  
PRIMO  
MOMENTO

⇒ PRUFUNZIONI  
LEGALI  
in quanto tale

GRUPPI  
PRECISI  
CONCORDANTE

IN UN  
SECONDO  
MOMENTO

⇒ PRUFUNZIONI  
SEMPLICI

GRUPPI  
PRECISI  
CONCORDANTE

(in quanto il  
CONTRADDE è previsto dalla  
LEGGE)

## CASPAZIONE

## PRESUNZIONE REPLICHE

che diviene GRAVE, PRECISA e CONCRETA  
 con l'ATTIVAZIONE DEL CONTRADDITTORIO  
 ENDOPROCEDIMENTALE (che è previsto dalla  
 legge)

STUDI DI GESTIONE  
 SENZA CONTRADDITTORIO ⇒ NULLITA'  
 AVVISO DI ACC. TO

## COLLOCAZIONI

SECONDO  
 ALCUNI

→ ART. 39, c. 2 → ACC. TO  
 INDUTTIVO

↓  
 si rideterminano  
 i ricavi nel loro  
 complesso

↓ quindi  
 implicitamente

INATTENDIBILITA'  
 SCRITTURE CONTABILI

SECONDO ALTRI

(MAGGIORANZA) → ART. 39 c. 1 lett. d.

↓  
 l'acc. to non si estende  
 al REDDITO nel suo  
 complesso ma ad una  
 sua componente:  
 I RICAVI

25 BIS

NOVITA'

ART 7 BIS

D.L. 193/2016


"decreto collegato alla  
LEGE DI FINANZA 2017"



Soppressione  
STUDI DI SETTORE  
& PARAMETRI

DISCIPLINAZIONE

periodo d'imposta in corso  
di 31 DIC. 2017



Introduzione degli  
INDICI SINTETICI DI  
AFFIDABILITA' FISCALE

PROVENA : la norma non dice nulla circa  
la CONCRETA ATTUAZIONE

PERENNALE RIFUSIONE : Gli STUDI DI SETTORE sono nati nel  
1993 (ART. 62 series DL 331/1993)

Sono stati efficienti per 23 ANNI  
(intervento delle categorie, revisioni  
periodiche, <sup>intervalle di confidenza</sup> ~~correttive~~ introduzione  
del CONTRADDITTORIO OBBIGATORIO,  
correttivi autentici, possibilità di  
partecipare delle NOTE)



Questi indici cosa saranno?

E' meglio ABOLIRLI senza  
introdurre NULL'ALTRO e Tornare  
agli ACCERTAMENTI ANALITICI

25 FEB

## AUSPICIO

- il fisco è pure  
- che siano ben creati
- se il contribuente è  
"AFFIDABILIS" il rapporto  
tributario deve ritenersi  
DEFINITIVAMENTE CHIUSO  
salvo particolari circostanze  
(deve essere questo l'EFFETTO  
PREMIALIS)
- che sia la legge a stabilire  
cui e non FONDI ECONOMICI  
o addirittura AMMINISTRATIVA  
perché l'illegittimità costituzionale  
(Art. 23 Cost.)

es. imposta di registro  
("VALUTAZIONE AUTOMATICA")  
valore catastale

in questi casi è la LEGGE  
a predeterminare il VALORE

# IL METODO INDUTTIVO (O EXTRACONTABILE)

RIFERIMENTO NORMATIVO : ART. 39, **comma 2**, DPR 600/1973

NORMA DI CARATTERE  
ECCEZIONALE

L'A.F. prescinde in tutto o in parte dalle  
RISOLUZIONI DEL BILANCIO e delle SCRITTURE  
CONTABILI e può utilizzare

- PRESUNZIONI "SEMPLICISSIME"

(prive cioè dei requisiti di GRAVITA',  
PRECISIONE E CONCORDANZA)

- DATI e NOTIZIE comunque raccolti

## Presupposti

- LA DICHIARAZIONE NON È PRESENTATA
- IL REDDITO D'IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO  
NON È STATO INDICATO NELLA DICHIARAZIONE
- IL CONTRIBUENTE NON HA TENUTO LE SCRITTURE  
CONTABILI
- IL CONTRIBUENTE HA SOTTITUITO ALL'ISPEZIONE  
UNO O PIÙ DELLE SCRITTURE CONTABILI
- LE SCRITTURE CONTABILI NON SONO DISPONIBILI  
PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- INATTENDIBILITÀ SCRITTURE CONTABILI
- IL CONTRIBUENTE NON HA DATO SEGUITO AGLI INVITI  
AD ESIBIRE DOCUMENTI
- OMOSSA PRESENTAZ. STUDI DI SETTORE o  
INDICAZ. in CAUSE DI ESCLUS. o INAPP. NON  
SOTTOSTANTE o INFEDELI COMPILAZ.  
(in quest'ultimo caso con SOGGETTI DI  
RILEVANZA)  $\rightarrow$  15% sostentimento  
e con  $\rightarrow$  50.000,00

CASI  
GIURISPRUDENZIALI

→ SALDO NEGATIVO DI CASPA  
se il contribuente non prova  
- errori contabili  
- mancata rilevazione di movimenti  
( → INVERSIONE ONERE DELLA  
PROVA )

→ REPERIMENTO DI CONTABILITÀ  
" IN NERO " o " PARALLELA "

FACOLTÀ o  
OBBLIGO PER  
L'A.F. ?

Nonostante la sussistenza dei requisiti  
per l'ACQ. INDISTINTO il suo utilizzo  
rappresenta una FACOLTÀ, potendo  
l'A.F. procedere in modo congiunto  
anche con VALUTAZIONE ANALITICA  
dei dati emergenti dalle scritture  
contabili

DIFFERENZA TRA  
ANALITICO - INDISTINTO  
ed EXTRACONTABILE

CARATTERISTICA  
COMUNE : in entrambi i casi si  
procede con PRESUNZIONI

DIFFERENZE : nell'ANALITICO - INDISTINTO  
si rettifica SINGOLE  
POSTE DI COSTI o RICAVI  
(o SPESE e COMPENSI)  
nell'EXTRACONTABILE si  
rettifica COSTI o RICAVI  
COMPRESIVI <sup>comprensivo</sup> pervenire  
al REDDITO IMPONIBILE

AREA  
DIFFERENZA

28  
Nel primo caso (ANALITICO - INDUTTIVO)  
non si può prescindere dalle SCRITTURE  
CONTABILI → l'A.F. deve completare  
le LACUNE RISTRUTTE e può  
utilizzare PRESUNZIONI SEMPLICI ma  
QUALIFICATE

Nel secondo caso la CONTABILITÀ NON  
V'È o È INATTEND. e quindi l'A.F.  
può prescindere da essa e RISTRUTTE  
IL RUDITO COMPLESSIVO anche utilizzando  
PRESUNZIONI SEMPLICISSIME

MOTIVAZIONE  
E CAPACITÀ  
CONTRIBUTIVA  
EFFETTIVA

Nonostante l'utilizzo di elementi  
con ~~MINOR~~ MINORE VALENZA  
PROBATORIA l'Ufficio deve  
comunque motivare adeguatamente  
la ricostruzione di una EFFETTIVA  
CAPACITÀ CONTRIBUTIVA basata  
su elementi RAGIONevoli

ESempi: - caratteristiche dell'azienda

- spese per forze motrici
- resa delle macchine prime
- numero di opere impiegate
- carburanti
- percentuali di ricorso
- volume dell'affari dichiarati
- ecc. .

ITER che l'Ufficio  
DEVE seguire nell'  
ACCERTAMENTO

INDUTTIVO - EXTRACONTABILE

1

ACCERTAMENTO DEI  
PRESUPPOSTI CHE LEGITTIMANO  
L'ADOZIONE DEL METODO  
INDUTTIVO  
(INATTENDIBILITÀ  
DELLA CONTABILITÀ)

2

RICOSTRUZIONE DEL  
RISULTATO

1

La prova circa l'inattendibilità deve  
essere una PROVA CIRCOSCRITTA riferita  
al CONTRIBUENTE SPECIFICO

Non può servirsi di DATI ASTRATTI  
(renditività media del settore,  
dati statistici e storici sui ricavi)

2

L'Ufficio può prescindere dalla contabilità  
ed in questa fase può UTILIZZARE MEDIE  
STATISTICHE ED ALTRI SIMILI DATI DI CARATTERE  
ASTRATTO, NON DESUNTI DALLA SITUAZIONE  
CONCRETA DEL CONTRIBUENTE

Qualche precisazione su

METODO

ANALITICO - INDUTTIVO

in questo senso l'INTRODOTTA  
DUE DICHIARAZIONE <sup>(o INATT. SCRITTE)</sup> più  
risultare da

PRESUNZIONI  
QUALIFICATE

PRESUNZIONI DI  
CESSIONI o DI  
ACQUISTO  
( DPR 441 / 1997 )

STUDI DI  
SETTORE

# LE PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTO

PRESUNZIONI DI  
CESSIONE

Si presumono  
CEDUTI

I BENI ACQUISTATI  
IMMOBILIARI  
PRODOTTI

che NON SI TROVANO  
NEI LUOGHI in cui il  
contribuente svolge  
la propria attività

PRESUNZIONI DI  
ACQUISTO

Si presumono  
ACQUISTATI

I BENI CHE SI TROVANO IN UNO DEI LUOGHI  
in cui il contribuente svolge le proprie  
operazioni per i quali il contribuente  
non fornisce alcun TITOLO DI ABBE  
O DETENZIONE ( rappresentanza, deposito,  
equità )

CONSEQUENZIALE : SANZIONI

30

PROVE che il contribuente può addurre per superare tale presunzione di cessione

- I BENI SONO STATI UTILIZZATI PER LA PRODUZIONE
- I BENI SONO STATI PERDUTI
- I BENI SONO STATI DISTRUTTI
- CONSEGNA TI A TERZI IN BASE AD UN TITOLO NON TRASLATIVO DELLA PROPRIETA'
  - IN LAVO RAZIONE
  - DEPOSITO
  - COMODATI
  - CONTRATTI ESTIMATORI
  - CONTRATTI DI OPERA
  - " D' APPALTO
  - TRASPOR TO
  - MANDATO
  - COMMISSIONE
  - E CCE ~
- IN QUOTE FAMILIARIS OCCORRE EMBITTERS DDT

# I METODI DI ACCERTAMENTO NELL' IVA

RINVIO

In genere le considerazioni sinora  
sotte per le II. DD. valgono anche  
per l'IVA

↓ nel senso che

I MAGGIORI IMPENBILI avranno  
riferenza anche ai fini IVA

RIFORMULAZIONI  
NORMATIVE

REGOLE INTERVISTE → addirittura in  
questo caso  
le norme in tema  
di II. DD. rinviano  
all'IVA

(ART. 33 DPR 600/73  
EINVA  
→ ART. 52 DPR 633/72)

ART. 54  
Commi 1 e 2  
DPR 633/72

→ METODO  
ANALITICO  
(o CONTABILE)

ART. 54 c. 2 e 3

→ ANALITICO - INDUTTIVO

ART. 55

→ METODO INDUTTIVO  
(o EXTRACONTABILE)

# AVVISO DI ACCERTAMENTO

NOZIONE

È L'ATTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO DI ACC.TO

APRE A

ISTITUTI DEFLATIVI

- accertato con adesione
- autotutela
- acquiescenza

CONTENZIOSO

- Attribuisce alla FASE PATOLOGICA dell'attuazione del tributo (il nostro sistema si basa sull'AUTO LIQUIDAZ. e AUTODIFFERENZA)
- È quindi un ATTO NON NECESSARIO (~~MA~~ EVENTUALE)

CONTENUTO dell'AVVISO DI ACCERTAMENTO

RETIFICATIVO → l'accertamento presuppone l'eventuale VALIDA PRESENTAZ. DELLA DICHIARAZIONE (c.d. "IN RETIFICA")

SOSTITUTIVO → l'accertamento presuppone l'OMESSA PRESENTAZ. o una DICHIARAZIONE NULLA (c.d. "D'UFFICIO")

→ l'attività dell'A.F. → rimpiazza integralmente la dichiarazione

→ MINOR RIGORE PROBATORIO rispetto all'ACC.TO IN RETIFICA (ART. 41 DPR 600/1973)

NATURA  
DELL'AVVISO  
DI ACC. TO

- PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
- CON EFFICACIA PRECLUSIVA  
(se non impugnato nei 60 gg.)
- DOTATO DI EFFICACIA ESECUTIVA \*
- per effetto delle modifiche introdotte  
dell' ART. 29, c. 1 lett. a DL 78/2010

- Il avviso di acc. to contiene  
l'INTIMAZIONE AD ADempiERE  
nei termini di prescrizione  
del ricorso (60 gg)

- in caso di impugnazione  
RISOLUZIONE FRAZIONATA (1/3)  
CART. 15 DPR 602/1973  
ART. 60 D. LGS. 546/92  
N.B. importante nel  
RICORSO chiedere la  
SOSPENSIONE

è STATA ELIMINATA LA FASE  
DELL'ISCRIZIONE A RUOLO

↓  
L'AGENTE DELLA RISOLUZIONE  
sulla base del solo AVVISO DI ACC. TO  
e senza la previa notifica delle  
cartelle può ora  
DIRETTAMENTE PROCEDERE AD  
ESPROPRIAZIONE FORZATA  
(ciò comunque avviene dopo almeno  
30 GG. DALLA DEFINITIVA DELL'AVVISO)

Quindi

EMMISSIONE  
ANNO DI + 60 + 30  
ACCTO 99 99.

APPIDAMENTO  
AGENTE  
DELLA  
RILIBERAZIONE  
(EQUITALIA)  
OR  
EQUITALIA

che procede  
ad  
ESPROPRIAZIONE  
FORZATA

Dopo ulteriore  
180 gg  
oppure in  
via introdotta  
se vi è  
FONDATA  
PERIGLO E  
PREGIUDIZIO  
PER LA  
RILIBERAZIONE

ESPROPRIAZIONE  
FORZATA

→ deve essere AVVIATA A  
PENNA DI DECADENZA ENTRO  
IL 31 DICEMBRE DEL  
2° ANNO SUCCESSIVO A  
QUELLO IN CUI L'ACCTO  
È DIVENTATO DEFINITIVO

→ ISTANTANEA DECORSO UN ANNO  
DALLA NOTIFICA DELL'AVVISO DI  
ACCTO L'ESPROPRIAZ. FORZATA  
DEVE ESSERE PROCEDUTA DALLA  
NOTIFICA DI UN APPRISTO  
AVVISO (c.d. "preparato")

REQUISITI DELL'AVVISO  
DI ACCERTAMENTO

REQUISITI FORMALI

REQUISITI SOSTANZIALI

REQUISITI  
FORMALI

## 1. COMPETENZA

UFFICIO COMPETENTE → DOMICILIO FISCALE (ART. 31, COMMA 2 DPR 600/73)

NOZIONI DI DOMICILIO FISCALE → ARTT. 58 e 59 DPR 600/73

VIZIO DI  
COMPETENZA → NULLA' ASSOLUTA

- INFANABILE
- RIVOLABILE IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO

## 2. SOTTOSCRIZIONE

- CARO DELL'UFFICIO
- IMPIEGATO DELLA CARRICRA DIRETTIVA DA LUI DELEGATO

(ART. 42 DPR 600/73  
56 DPR 633/72)

VIZIO DI  
SOTTOSCRIZIONE → ANNULLABILITA'

(da eccepire entro il PRIMO GRADO DI GIUDIZIO)

VICENDA DEI  
DIRIGENTI  
ILLEGITTIMI

CORTE COSTITUZ.

SENT. N. 37 / 17/03/2015

↓ dichiara

ILLEGITTIMA IL D. L. 16/2012  
che permetteva all' Agenzia delle  
Entrate di sanare con proprio  
PROVVEDIMENTO la situazione di alcuni  
funzionari che di fatto avevano  
operato come DIRIGENTI

ILLEGITTIMA: perché la qualifica  
dirigenziale si assume  
per CONCORSO PUBBLICO

CASSAZIONE CIVILE

SENTENZE NN. 22800 22803 22810  
DEL 9 NOVEMBRE 2015

DICHIARA VALIDI GLI ATTI EMESSI  
DAI DIRIGENTI decaduti a seguito della  
sentenza della CORTE COSTITUZ.  
PERCHÈ TRATTATI DI

CAPI DELL'UFFICIO FISCALE CHE  
NON DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE  
DIRIGENTI

(Basta l'inserimento in "FUNZIONARI  
DI AREA TERZA")

continue REQUISITI FORMALI

### 3. TERMINE

RIFERIMENTI NORMATIVI : ART. 43 DPR 600/73  
ART. 57 DPR 633/72

Gli atti di accertamento devono essere NOTIFICATI a pena di DECADENZA → entro il 31 DICEMBRE DEL 4° ANNO SUCCESSIVO a quello in cui è stata PRESENTATA la DICHIARAZ.

(ANTE MODIFICA)

→ entro il 31 DICEMBRE DEL 5° ANNO SUCCESSIVO a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in caso di DICHIARAZIONE OMESSA o NULLA)

↓  
i termini sono RADOPIATI <sup>di cui sopra</sup> in caso di VIOLAZIONI che comportano obblighi di DENUNCIA PENALE

MODIFICHE UCCF DI STABILITÀ 2016

→ 5° ANNO in caso di dichiarazioni presentate  
→ 7° ANNO in caso di dichiaraz. omissa o nulla

non si applica il RADDOPPO per caso ~~senza~~ REATI FISCALI (continua la NOTIZIA CONTINUA dare ulteriore prima della)

DECADENZA MODIFICHE : atti emessi a partire dal 01/01/2016  
+ DECADENZA ORDINARIA

EFFETTI DEL  
MANCATO  
RISPETTO DEL  
TERMINE



ANNULLABILITA'

- non è rilevabile d'ufficio
- deve essere eccepita dal contribuente nel primo atto introduttivo del giudizio

## 4 - NOTIFICAZIONE

Tra i termini di ATTO RECATTIZIO la NOTIFICA  
secondo le modalità stabilite dalla legge  
deve avvenire entro il TERMINE DI DECADENZA


RIFERIMENTO NORMATIVO: Art. 60 DPR 600/1973  
(LEGGERE)



CONSEGUENZE  
VIZI DI  
NOTIFICA



NULLITA'  
(rectus INESISTENZA)



## REQUISITI SOSTANZIALI

1. ATTINENTI AL DISPOSITIVO  
deve essere CHIARO e PRECISO ed indicare "ALTISSIMO"
- IMPONIBILITÀ
  - ALIQUOTA
  - IMPOSTA

## 2. MOTIVAZIONE



# MOTIVAZIONE

RIFERIMENTO NORMATIVO: - ART. 42 DPR 600/73  
- ART. 7, c.1, STATUTO  
( legge 212/2000)

## NOZIONE

ITER LOGICO - GIURIDICO che sta alla base dell'ATTO DI ACCERTAMENTO e, quindi, deve contenere:

- INDICAZIONE DEI FATTI CONSTATI
- " DELLE NORME CHE SI RITENGONO VIOLATE
- INDICAZIONE DELLE NORME CHE SI RITENGONO APPLICABILI
- ARGOMENTAZIONI LOGICHE
- " GIURIDICHE
- ENUNCIAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE ADOTTE (che potranno essere prodotte in GIUDIZIO)

Attraverso la MOTIVAZIONE devono dunque essere esternati i PRESUPPOSTI DI FATTO e le RAGIONI DI DIRITTO adottati dall'AF per consentire al CONTRIBUENTE di esercitare il proprio DIRITTO di DIFESA

VALUTAZIONE SULLA  
ASSENZA O CARENZA  
(INADEGUATA)  
MOTIVAZIONE

- QUAESTIO FACTI  
valutazione caso per caso in  
relazione alle singole  
imposte e alle singole  
fattispecie

⇒ In generale si può affermare  
che la motivazione è  
INADEGUATA quando

- a) vi sono CAUSAE DAL TUTTO GENERICHE O ANONIME
- b) vi sono MERSE FORMULE DI STILE
- c) ENUNCIAZIONI DI CRITERI APPROSSIMATIVI  
PREVISTI DALLA LEGGE
- d) AFFERMAZIONI GENERALI non suffragate da  
elementi indispensabili per supportarne  
la fondatezza
- e) MERSE RIPRODUZIONI DEL DITTATO NORMATIVO

EFFETTI DELLA  
MANCANZA  
(O CARENZA)  
DI MOTIVAZIONE



ANNULLABILITA'

che può essere anche  
PARZIALE

- Gd -

Caso in cui le RAGIONI risultano  
da altro ATTO cui l'A.F. RINVIA

↓ a pena di  
NULLITÀ

l'ATTO deve essere ALLEGATO  
(es. PVC GdF)

(ART. 7 STATO DEI DIRITTI  
DEL CONTRIBUENTE)

NON NECESSITÀ DEL VAGLIO  
CRITICO DA PARTE DELL'AF.

↓

È legittimo l'AVVISO DI ACCERTAMENTO  
le cui MOTIVAZIONI si basano sul  
testuale e scritto RINVIO ad  
ALTRO ATTO

1<sup>HA</sup>

Nell'ACCERTAMENTO INDUTTIVO vi è  
un DOPPIO GRADO DI MOTIVAZIONE

↓

oltre alle MOTIVAZIONI USUA E PROPRIA  
DELL'AVVISO L'A.F. DEVE PRIORITARIAMENTE  
MOTIVARE ANCHE SULLA RIGORENZA DELLE  
CONDIZIONI CHE GIUSTIFICANO, IN UNA  
ECCEZIONALE, IL RICORSO A TALE METODO  
(ART. 39, C. 2 DPR 600/1973)

MOTIVAZIONE

"PER RELAZIONE"

MOTIVAZIONE

C.D. "DOPPIA"

0 RAFFORZATA

2<sup>a</sup> HP

ART. 12, c. 7 L. 212/2000

Nel caso di INTERRUZIONE DEL CONTRIBUENTE  
nel PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

ES: OSSERVAZIONI  
CONTRADDITTORIE

L'A.F. ha l'obbligo di VALUTARE LE  
DEDUZIONI del contribuente e di darne  
ATTO nell'accertamento -

3.

GLI ALTRI ELEMENTI RICHIESTI  
DALL'ART. 7, c. 2 L. 212/2000

INDICAZIONE DI:

- = RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- L'ORGANO AMMINISTRATIVO CHE RICHIEDE  
L'ESAME IN VIA DI AUTOTUTELA
- ORGANO GIURIDIZIONALE CUI PRESENTARE  
RICORSO E MODALITA' E TERMINI  
PER EFFETTUARLO
- ESECUTIVITA' DELL'ATTO (intimazione ad  
adempire e sue  
rilevanze)

CONSEGUENZE  
DELL'OMESSA  
INDICAZIONE



NULLITA'  
(non tutte le giurisdizioni  
e' CONCORDI)

PRINCIPIO DI  
"UNICITA"

L'accertamento deve, tendenzialmente,  
essere UNO ED UNO SOLO PER  
CIASCUN PERIODO D'IMPOSTA

PRINCIPIO DI  
"GLOBALITA"

L'accertamento deve, tendenzialmente,  
avere ad oggetto la TOTALITA'  
DEL PRESUPPOSTO REALIZZATO  
DAL CONTRIBUENTE

PRINCIPI FONDAMENTALI  
ALLA BASE DELL'  
UNICITA' E GLOBALITA'  
(oltre a riferimenti  
positivi: ART. 40, c. 2  
DPR 600/1993)

i) esigenze di CERTEZZA E STABILITA'  
DEI RAPPORTI GIURIDICI

ii) principio di BUON ANDAMENTO  
ED IMPARZIALITA' DELLA P.A.

iii) principio di NON AGGRAVAMENTO  
DEL PROCEDIMENTO

iv) principio di PROPORZIONALITA'

v) DIRITTO DI DIFESA DEL  
CONTRIBUENTE (che richiede di  
- LIMITARE GLI ONERI DI  
DIFESA  
- AVERE PIENA CONSCENZA  
DI TUTTA L'ATTIVITA' INVESTITORIA)

INTERESSI STRANIERI  
INVECE ALLA

"FRAMMENTAZIONE"  
DEL POTERE DI  
ACCERTAMENTO

ART. 53 COST.

PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO  
DELLA P.A. (quindi doppia valenza)

ESIGENZA DI ACCORRERE US  
PROCEDURE DI DISCUSSIONE

QUINDI

ESIGENZA DI UN RAGIONEVOLE  
BILANCIAMENTO

IN CHE MODO?

da una  
parte

dell'altra

RIVERJARE NELL'AMBITO  
DI ACCREDITAMENTO  
LA TOTALITÀ DEGLI ELEMENTI  
ISTRUTTORI (RILEVANTI)  
RACCOLTI

NON PRECLUDERE  
L'ACQUISIZIONE  
DI NUOVI  
ELEMENTI

↓  
limitando così la  
FRAGMENTAZIONE

↓  
ACCREDITAMENTO  
INTEGRATIVO

↓  
ACCREDITAMENTO  
PARZIALE


(ART. 43 U.C.  
DPR 600/73)

(ART. 41 BIS DPR 600/73)

# ACCERTAMENTO PARZIALE (PIU' ATTI RELATIVI AL MEDesimo PERIODO D'IMPOSTA)

L'A.F. può limitarsi ad accertare il MAGGIOR REDDITO o la MAGGIORE IMPOSTA che risulta sulle base di elementi che derivano dalle seguenti FONTI

- ATTIVITA' ISTRUTTORIE (eccorsi, ispezioni, verifiche, questionari)
- SEGNALAZIONI effettuate da altri uffici pubblici o delle GdF, e da privati ma NON ANONIME
- DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA
- ACCERTAMENTI BASATI SUGLI STUDI DI SETTORE (previsione ex lege)



L'ACCERTAMENTO PARZIALE NON PRECLUDE L'ULTERIORE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MA DOVE TRATTARSI DI GIUSTIZIA NON RICONDUCEBILI ALLA FONTE CHE HA CONDOTTO ALL'ACCERTAMENTO PARZIALE (REQUISITO DELLA NOVITA' → VEDI INFR)

46 BIS

## ACCERTAMENTO PARZIALE

AMBITO DI  
APPLICAZIONE  
&  
LEGITTIMITÀ

Poiché costituisce **DELOGA** al principio di **UNICITÀ** esso è **CIRCOSCRITTO** alle **ISTIT. TRIBUTIVE** previste dall'art. 41 BIS DPR 600/1973.

DISTORSIONE  
DI PRASSI

La tendenza è quella di procedere sempre al **accerto parziale**.

Alcune pronunce giurisprudenziali hanno dichiarato l'**ILLEGITTIMITÀ** della verifica parziale nel caso in cui l'A.F.

- ↳ ha basato l'**accerto** <sup>PARZIALE</sup> su **PRESUNZIONI** (per gli studi di settore vale la **DELOGA ex lege**)
- ↳ oppure la ripresa in tema di **PROVVISI INCERTI** (perché comunque basate su elementi presuntivi)

↳ **CALCOLO** ↳  
AMBITO DI  
APPLICAZIONE

Può essere utilizzato solo se l'ufficio sia in possesso di elemento che

« **CON SENTIMENTO DI STABILIRE IN MODO CERTO DIRETTO ED IMMEDIATO L'ESISTENZA DI UN MAGGIOR REDDITO NON DICHIARATO?** relativa ad una particolare **Fonte/Categoria** di reddito

# AVVISO DI ACCERTAMENTO INTEGRATIVO

## NOZIONE

Tino alla scadenza del termine per la notifica dell'invio di accertamento <sup>(Art. 43)</sup> l'AVVISO DI ACC. TO PUÒ ESSERE **INTEGRATO** o **MODIFICATO** MEDIANTE LA NOTIFICAZIONE DI NUOVI AVVISI IN BASE ALLA SOPRAVENUTA CONOSCENZA DI NUOVI ELEMENTI

## FATTISPECIE

AVVISO DI ACCERTAMENTO INTEGRATIVO



NUOVI ELEMENTI che riguardano QUESTIONI NON CONSIDERATE NEL PRIMO AVVISO ("nuove materie imponibili")

AVVISO DI ACCERTAMENTO MODIFICATIVO



l'A.F. rinviene NUOVI ELEMENTI che riguardano QUESTIONI GIÀ OGGETTO DEL PRECED. AVVISO

- MUTAZIONI

QUALIFICAZIONE  
(es. reddito d'impresa anziché lavoro autonomo)

QUANTIFICAZ.  
(diverse % di deducibilità)

- 48 -

# MOTIVAZIONE

Oltre a tutti gli altri requisiti  
nella MOTIVAZIONE A PENA DI  
'NULLITA'

1 - Si devono specificare i nuovi  
'ELEMENTI'

(fatti o circostanze in rapporto  
di causa - effetto con i rapporti  
impossibili accertati)

2 - Si deve fornire la **PROVA**  
della **NOVITA'**, vale a  
dire che **OGGETTIVAMENTE**  
i nuovi elementi ~~sono~~ erano

- NON CONOSCIUTI

- NE' CONOSCIBILI  
mediante l'impiego di  
un'ordinaria diligenza nel  
corso dell'attività istruttoria

PRESUPPOSTI

NOVITA'

MANCATO DECORO DEL  
TERMINO DECADENZIALE  
PER L'ACCERTAMENTO

RAPPORTO  
TRA

ATTO di  
ACCREDITAMENTO  
INTEGRATO  
(ORIGINARIO)

ATTO di  
ACCREDITAMENTO  
INTEGRATIVO

~~III~~ - COMPLETAMENTE  
(RAPPORTO di  
INTEGRAZIONE - COMBINAZIONE)  
in funzione dell'esatte e  
complessiva ricostruzione  
del PRESUPPOSTO d'IMPOSTA



AUTONOMIA di CIASCUNO  
DEGLI ATTI

↓  
necessità di

DISTINTA IMPENAZIONE